

NOTA INFORMATIVA



OPERAZIONI DI VOLO NON COMMERCIALI (NCC, NCO) CON VELIVOLI ED ELICOTTERI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Parzialmente interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Equipaggi di volo e organizzazioni per l'addestramento che impiegano velivoli e/o elicotteri</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato</i>
OPV	<i>Operatori di velivoli e/o elicotteri impiegati in operazioni non commerciali</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Con la nota informativa NI-2016-006 sono state fornite informazioni sulle procedure di attuazione delle previsioni regolamentari relative alle operazioni di volo non commerciali in vista dell'applicazione del Reg (UE) n. 965/2012 (di seguito denominato AIR OPS).

Con la presente le informazioni in essa contenute sono aggiornate in ragione degli sviluppi regolamentari intercorsi.

2. SCOPO

L'obiettivo di questa NI è di informare gli operatori di velivoli e di elicotteri sulle procedure relative all'attuazione delle previsioni regolamentari sulle operazioni di volo non commerciali.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Reg. AIR OPS come revisionato, i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono disponibili sul sito [web EASA](#).

Il Reg. ENAC "[Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento \(UE\) 965/2012](#)" è disponibile sul sito

web ENAC.

4. VELIVOLI ED ELICOTTERI COMPLESSI - NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

- 4.1. Gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con velivoli e/o elicotteri complessi (operazioni NCC) residenti o aventi la base principale delle operazioni sul territorio italiano devono dichiarare all'ENAC, prima dell'inizio delle operazioni, di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di tali aeromobili, nonché operare tali aeromobili in accordo ai requisiti stabiliti negli Annessi III (Parte ORO) e VI (Parte NCC) del Reg. AIR OPS.
- 4.2. Le approvazioni ENAC applicabili in base alla normativa in questione vanno richieste alla [Direzione/Ufficio Operazioni](#) competente ed ottenute prima dell'invio della dichiarazione e dell'inizio delle relative operazioni (es. MEL - obbligatorie in accordo a ORO.MLR.105 -, eventuali approvazioni specifiche, ecc.).
- 4.3. La dichiarazione di cui sopra deve essere redatta sul modello riportato in Appendice I alla Parte ORO (disponibile anche in formato editabile sul sito web dell'ENAC) e trasmessa, insieme agli allegati, alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio, utilizzando solo la Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 4.4. La notifica di avvenuta protocollazione ENAC, trasmessa elettronicamente dall'ENAC, costituisce il riscontro di cui alla AMC1 ARO.GEN.345, "Acknowledgement of receipt". La Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC notificherà all'organizzazione, nei termini di legge, le dichiarazioni giunte prive delle informazioni richieste o che denotino la non rispondenza ai requisiti applicabili e richiederà ulteriori informazioni in merito. Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l'organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350.
- 4.5. Copia della dichiarazione e della suddetta notifica di protocollo ENAC dovranno essere tenute a bordo dell'aeromobile.
- 4.6. L'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ENAC, con le stesse modalità, eventuali modifiche alla dichiarazione o ai metodi di rispondenza che egli utilizza tramite l'invio di una dichiarazione modificata nonché a notificare all'ENAC la cessazione della propria attività.

Note:

- a) Per la definizione di aeromobile complesso e di operazione commerciale fare riferimento all'articolo 3 del Regolamento (CE) 216/2008.
- b) Per la definizione di base principale delle operazioni fare riferimento all'Annesso I del Regolamento AIR OPS.

5. VELIVOLI ED ELICOTTERI COMPLESSI – MEL

L'operatore NCC deve richiedere l'approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) alla Direzione/Ufficio Operazioni competente dell'ENAC in accordo alle previsioni del Regolamento AIR OPS. Dopo l'approvazione iniziale, ogni variazione alla MEL deve essere approvata dall'ENAC.

Per gli aeromobili che dispongono già di una MEL approvata fare riferimento a quanto stabilito dall'Art. 9 del Reg. AIR OPS.

6. VELIVOLI COMPLESSI TURBOELICA CON MCTOM NON SUPERIORE A 5700Kg

Gli artt.6.8 e 6.9 del Reg. AIR OPS stabiliscono che, rispettivamente in deroga agli artt. 5.3 e 5.5(a), gli operatori di velivoli complessi equipaggiati con motori turboelica ed aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5700 kg impiegati in operazioni non commerciali o per attività di addestramento devono operare tali velivoli in accordo all'Annesso VII.

In sintesi questo tipo di operazioni deve essere effettuato in accordo alla Parte NCO in luogo della Parte NCC.

7. VELIVOLI ED ELICOTTERI NON COMPLESSI

- 7.1. Gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con velivoli e/o elicotteri non complessi (operazioni NCO) o con velivoli complessi turboelica di MCTOM \leq 5700 Kg, devono soddisfare i requisiti applicabili stabiliti nella Parte NCO del Regolamento AIR OPS.
- 7.2. Nel caso di velivoli e elicotteri registrati in Italia o registrati in paesi terzi non UE (o equiparati) ma operati da operatori stabiliti o residenti in Italia, l'Autorità competente ai fini della Parte NCO è l'ENAC.
- 7.3. Per i velivoli e elicotteri registrati in uno Stato UE (o equiparati) l'Autorità competente ai fini della Parte NCO è l'Autorità designata dallo Stato di Registrazione dell'aeromobile.

8. APPROVAZIONI SPECIFICHE

- 8.1. L'Autorità competente per il rilascio di un'approvazione specifica all'operatore non commerciale è l'Autorità dello Stato in cui l'operatore è stabilito o residente. La modulistica e le istruzioni per il conseguimento delle approvazioni SPA sono disponibili sul [sito web ENAC](#).
- 8.2. Nel caso di aeromobili registrati in paesi terzi non membri dell'UE (o equiparati), la SPA.GEN.100(b) stabilisce inoltre che, per determinate approvazioni specifiche, i requisiti della Parte SPA non si applicano se le approvazioni specifiche sono rilasciate dall'Autorità dello Stato di registrazione in conformità agli standard ICAO, sempre che siano soddisfatte le condizioni riportate nella AMC1 ARO.GEN.300(a)(2). Al fine di consentire all'ENAC di effettuare le verifiche necessarie in tempo utile, si raccomanda a tali operatori di contattare l'ENAC con adeguato anticipo rispetto alla data di trasmissione della dichiarazione. Per le altre approvazioni specifiche non è previsto alcun riconoscimento e gli operatori interessati devono richiederne il rilascio all'ENAC in accordo alla Parte SPA del Regolamento AIR OPS.

9. VELIVOLI ED ELICOTTERI IMPIEGATI DA ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO

- 9.1. In accordo agli articoli 5.5 e 6.9 del Regolamento AIR OPS, le organizzazioni di addestramento riferite nell'articolo 10a del Regolamento (UE) n. 1178/2011 e aventi la base principale delle operazioni in uno Stato Membro UE (o equiparato), quando effettuano addestramenti al volo verso, all'interno o all'esterno dell'Unione, devono operare:
 - velivoli ed elicotteri a motore complessi in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VI (Parte NCC) del Regolamento AIR OPS;
 - velivoli ed elicotteri a motore non complessi o velivoli complessi turboelica di MCTOM \leq 5700 Kg, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII (Parte NCO) del Regolamento AIR OPS.
- 9.2. Nel caso di aeromobili complessi, operati unicamente per l'effettuazione di attività di addestramento al volo da organizzazioni di addestramento, non è prevista la presentazione della dichiarazione in quanto non soggetti alle previsioni di cui alla Parte ORO del Regolamento AIR OPS (ma alla Parte ORA del Regolamento (UE) n. 1178/2011).

10. VELIVOLI ED ELICOTTERI DI CUI ALL'ANNESSO I AL REGOLAMENTO BASICO

Le operazioni di volo non commerciali con velivoli ed elicotteri rientranti nell'annesso I al Reg. (UE) 2018/1139 sono disciplinate dal Regolamento ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012".

Per i velivoli ed elicotteri complessi il modello per la presentazione della dichiarazione è reso disponibile sul [sito web ENAC](#). La dichiarazione deve essere trasmessa con le medesime modalità di cui alla sezione 4 alla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio.

11. TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO

I limiti dei tempi di volo e di servizio (Flight Time Limitation) ed i requisiti di riposo del personale di condotta per le operazioni non commerciali con velivoli e elicotteri complessi sono disciplinati dal Reg. ENAC "Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012".

12. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: operazionivolo.personale@enac.gov.it

13. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa annulla e sostituisce la NI-2016-006 e rimane in vigore fino a cancellazione.

Firmato
Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Sebastiano Veccia